



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)

(RDO) sul CAT Sardegna

FORNITURA DI SOFTWARE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA GESTIONE E DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ARPAS

CHIARIMENTI del 10.08.2021

DOMANDA 1: Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153).

RISPOSTA: Ai sensi dell'articolo 105 c. 2 del D.lgs. 50/2016 *“costituisce, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”*.

Nello specifico la presente procedura riguarda la fornitura di licenze d'uso di software specifici, pertanto si tratta di prestazioni in cui la competenza professionale prevale rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse e di conseguenza l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

In conclusione, si conferma che, verificandosi le condizioni sopraccitate, non si configura come subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi.

F.to Il Direttore del Servizio

Provveditorato ed Economato

Livio Sanna